



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 05/02/2018

Numero Registro Dipartimento: 83

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 611 del 09/02/2018

**OGGETTO: PSR CALABRIA 2014 - 2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DOMANDE DI ADESIONE
ALLA MISURA 03 - INTERVENTO 3.1.1 - "SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI
CHE PARTECIPANO PER LA PRIMA VOLTA A REGIMI DI QUALITÀ". ANNUALITÀ 2018.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 - ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 607 dell'11 dicembre 2017, ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.
- Il Consiglio regionale della Calabria, con Deliberazione n. 273 del 19 dicembre 2017, ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

CONSIDERATO

- che il PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a investimento ed in particolare:
 - ✓ La Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; attraverso l'Intervento 3.1.1. – “Sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità”, stabilisce le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'art. 16 del Regolamento 1305/2013.
 - ✓ che i destinatari dei citati interventi sono associazioni di agricoltori che agiscono per conto e a favore di propri singoli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013.

RITENUTO, pertanto, dover procedere, alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sulla Misura 03 – intervento 3.1.1. - del PSR Calabria 2014/2020, per l'annualità 2018, nonché delle disposizioni attuative e relativi documenti a corredo che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso rinviando a quanto previsto nelle “Disposizioni procedurali” per il trattamento delle domande di sostegno” che si allegano, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Regione Calabria ai sensi del comma 3, art.3, del D.lgs 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale “ARCEA”, riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo fin dal 1 luglio 2010 per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013.

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € 800.000,00 e trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA ;

RITENUTO di dover aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:

- ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 26 marzo 2018;
- ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- ✓ unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via posta elettronica certificata al seguente **indirizzo**:

ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013 ; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Reg. (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.; il Regolamento U.E. n. 1151/2012; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
 - L'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
 - Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
 - la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
 - il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - il D.M. prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016 – pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
 - la Circolare ARCEA n. 9 del 9/11/2015;
 - le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
 - la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- VISTI, altresì,
- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
 - la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
 - il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
 - la D.G.R. n. 270 del 29 luglio 2013 con la quale è stato designato il dott. Alessandro Zanfino "Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
 - la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Carmelo Salvino l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e risorse agroalimentari";
 - il D.D.G. n. 12847 del 21/11/2017 con il quale è stato conferito al dott. Domenico Modaffari l'incarico di Dirigente del Settore n. 7 "PSR 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP";

Visto il parere favorevole di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, acquisito agli atti;

Sulla scorta dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata di regolarità degli atti e dalla dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del Settore n. 7;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **approvare** l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 03 – intervento 3.1.1. “*Sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità*” del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2018, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **stabilire** di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso secondo quanto previsto nelle “Disposizioni procedurali” per il trattamento delle domande di sostegno” che si allegano, altresì, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:
 - ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 26 marzo 2018;
 - ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- ✓ unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.
- **dare atto** che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 800.000,00 (ottocentomilaeuro/00) non grava sul bilancio regionale, atteso che la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 3	3.1.1.	2018	800.000

- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente nonché sul sito www.calabriapsr.it <http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php>;
- **notificare** il presente atto all'Organismo Pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore 7

MODAFFARI DOMENICO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

SALVINO CARMELO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Programma di Sviluppo Rurale
della regione Calabria 2014 – 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.1.1.

Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

Base normativa	Art. 16 regolamento (UE) n. 1305/2013
Focus Area	3 A
Finalità	Sostegno all'adozione dei regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale
Beneficiari	Associazioni di agricoltori
Dotazione finanziaria assegnata	Dotazione finanziaria € 800.000,00
Annualità	2018
Responsabile del Procedimento	Dirigente di Settore n. 7, Dott. Domenico Modaffari
Contatti	0961/854031 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

SOMMARIO

1. BASE GIURIDICA

Art.16 Reg. UE 1305/2013.

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 3.1.1.

La misura 3.1, attraverso l'intervento 3.1.1 "Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità", concede aiuti alle associazioni di agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, con il loro coordinamento che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta a uno dei regimi di qualità ammessi ed elencati all'art. 16 (1)(a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013.

Nell'ambito della strategia di azione prefigurata, l'intervento, contribuisce:

- direttamente agli obiettivi della focus area 3A in quanto sostiene l'adozione di regimi di certificazione dei prodotti di qualità;
- indirettamente alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in quanto favorisce un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni e promuove la conoscenza della qualità e sostenibilità delle produzioni certificate in particolare di quelle biologiche regionali;
- nonché agli obiettivi trasversali clima e ambiente, in quanto, esercitando la diffusione di regimi di qualità certificata e la diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, si ottiene una riduzione di emissioni climalteranti ed un assorbimento di CO2 migliorando la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è concesso per attività riguardanti prodotti di qualità ottenuti sul territorio della Regione Calabria.

4. DETTAGLIO DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede la concessione di un sostegno annuale alle associazioni di agricoltori che agiscano per conto ed a favore di propri singoli associati che partecipino per la prima volta a regimi di qualità e siano "agricoltori in attività".

La partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità sovvenzionati è intesa come prima iscrizione dell'agricoltore al regime di qualità nei cinque anni consecutivi, precedenti o successivi, la presentazione della domanda di sostegno.

5. BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno:

- a. Associazioni di agricoltori che agiscono per conto ed a favore di propri singoli agricoltori in attività associati che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità elencati all'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per associazioni di agricoltori si intendono le associazioni che raggruppino, ancorché in forma non esclusiva, “agricoltori in attività” che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad esempio:

- consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari;
- consorzi di tutela delle DOP e IGP;
- consorzi tra consorzi di tutela di cui alla lettera a) o tra consorzi di tutela di cui alla lettera b);
- consorzi tra imprese agricole;
- associazioni di produttori agricoli;
- organizzazioni di produttori (OP);
- associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
- cooperative agricole.

L'associazione di agricoltori beneficiaria del sostegno assumerà la responsabilità del progetto, in quanto agirà per conto ed a favore dei singoli agricoltori associati e, in caso di positiva selezione, rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione. Assumerà, pertanto, gli obblighi/impegni collegati alla concessione del sostegno oltre che la responsabilità finanziaria dell'intero progetto. Conseguentemente, in quanto responsabile finanziario del progetto, provvederà alla rendicontazione delle spese.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROPONENTI

Le associazioni di agricoltori, proponenti la domanda di sostegno, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all'art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013 che, singolarmente, partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall'intervento. La partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità sovvenzionati è intesa come prima iscrizione dell'agricoltore al regime di qualità nei cinque anni consecutivi, precedenti o successivi, la presentazione della domanda di sostegno. Qualora la prima partecipazione del singolo socio sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno (da parte dell'associazione), la durata massima di cinque anni del sostegno concesso (per ogni singolo socio) a titolo di incentivo viene ridotta per il numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno
-
- presentare domanda di sostegno per conto ed in favore dei propri soci che risultino agricoltori in attività ai sensi all'art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013;
-
- richiedere il sostegno per l'adesione ad uno dei seguenti regimi di qualità:
 - **regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali:**
 - DOP/IGP/STG/prodotto di montagna; registrati nello specifico registro dell'Unione (Reg.1151/2012 e relativo regolamento delegato 665/2014);
 - Produzione biologica, prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;
 - Indicazione geografica delle bevande spiritose (Reg. (CE) 110/2008)

- IG, Indicazioni geografiche delle bevande spiritose, prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) 251/2014;
- Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo (parte II, Titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 1308/2013.
- **regime di qualità nazionale riconosciuto** nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 quali:
 - Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
 - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»
 - **regimi facoltativi ammissibili** di certificazione dei prodotti agricoli, quali:
 - certificazioni volontarie di prodotto: BRC, IFS, GLOBALGAP;
 - Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

L'ammissibilità dei su citati regimi facoltativi è condizionata all'approvazione, da parte della Commissione Europea, della proposta di modifica del PSR attualmente in fase di negoziazione con i Servizi della Commissione.

Non è ammissibile il sostegno relativo a imprese per le quali l'iscrizione al sistema di controllo o il rilascio del documento giustificativo che attesta che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario, sia avvenuta oltre i cinque anni precedenti la presentazione della prima domanda di sostegno.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 2014/C 249/01).

7. DURATA DELL'INTERVENTO

La durata massima dell'intervento è fissata in 5 annualità decorrenti da quella relativa alla presentazione della domanda di sostegno.

8. COSTI AMMISSIBILI

Sono considerati costi ammissibili i "costi fissi" occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione dei partecipanti all'associazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Per costi fissi si intendono:

Disposizioni attuative domande di sostegno Intervento 3.1.1

- spese di iscrizione al regime di qualità;
- spese per il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
- costi per i controlli intesi a verificare il rispetto dei relativi disciplinari.

Si precisa che:

- le spese devono riguardare esclusivamente l'iscrizione e la partecipazione al regime di qualità dei soggetti aderenti;
- le spese sono riconosciute massimo per un periodo massimo di 5 anni consecutivi. Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili solo una volta. Si precisa che in caso di partecipazione al regime antecedente alla domanda di sostegno, le spese ammesse ad incentivo sono quelle relative alle lettere b) e c) e la durata massima di cinque anni del sostegno concesso a titolo di incentivo viene ridotta del numero di anni trascorsi tra la partecipazione iniziale a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno a valere sul presente avviso da parte dell'associazione.
- i controlli analitici di cui alla lettera c) devono essere eseguiti da laboratori di analisi conformi a quanto specificato nei documenti di riferimento del regime di qualità interessato (regolamento di certificazione, piano dei controlli, tariffario, ecc.).

Non sono, comunque, ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate al di fuori dal territorio della Regione Calabria, anche se addebitati a imprese con sede legale in Regione Calabria.

Non sono altresì ammessi costi sostenuti per conto ed in favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'Allegato 2 alle presenti Disposizioni Attuative, salvo preventiva presentazione di variazione al progetto ed a seguito di formale approvazione della variante dagli uffici regionali. La richiesta di modifica dovrà essere accompagnata dal mandato conferito dal nuovo soggetto all'associazione ed essere coerente con la durata quinquennale massima del progetto approvato.

Non è ammissibile a contributo l'IVA.

Si chiarisce che non sono ammissibili costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle "Disposizioni Procedurali" esplicative a corredo.

9. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Costituiscono impegni ed obblighi che il beneficiario deve assumere:

- adempiere annualmente alle procedure collegate all'adesione al regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) per conto ed in favore dei soggetti aderenti – agricoltori. Tale impegno deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine della durata dell'intervento, coincidente con il numero di anni per i quali si ha diritto al sostegno;

- non richiedere/ottenere, sempre per conto ed in favore dei medesimi associati, altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi oggetto del presente bando;
- ottemperare agli obblighi collegati al mandato conferito dai singoli associati per l'attuazione delle operazioni sovvenzionate;
- realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate;
- presentare la domanda di pagamento annualmente per ciascuno degli anni di impegno;
- realizzare gli interventi entro le tempistiche del progetto;
- mantenere i requisiti di accesso e dei requisiti che hanno dato origine al punteggio.
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dall'associazione in favore dei soci agricoltori aderenti per le rispettive partecipazioni ai regimi di qualità e devono corrispondere, coerentemente con i preventivi presentati, a "pagamenti effettuati" per conto di tali soci. I pagamenti dovranno essere comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente e, regolarmente tracciati da parte dell'associazione beneficiaria.

11. COMPLEMENTAREITA' E DEMARCAZIONE

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

12. TIPO DI SOSTEGNO E PERCENTUALI DI AIUTO

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Il sostegno alle spese per l'iscrizione al regime di qualità è concesso per una sola volta per lo stesso regime e solo nel caso di iscrizione successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

Disposizioni attuative domande di sostegno Intervento 3.1.1

Poiché l'incentivo è concesso sotto forma di pagamento annuale, il beneficiario dovrà presentare, la domanda di pagamento per ogni anno per il quale si ha diritto a chiedere il contributo.

Per l'intervento oggetto delle presenti disposizioni attuative non sono previste anticipazioni.

13. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento del PSR Calabria 2014-2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti, raggiungibili con il concorso minimo di due criteri, (escluso il criterio "Adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera").

Massimo 60 punti

Corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata	15	Associazioni di agricoltori che aggregano più del 10% del totale della produzione certificata (Unionali, nazionali, facoltativi)	15
		Associazioni di agricoltori che aggregano fra il 5% e il 10% del totale della produzione certificata (Unionali, nazionali e facoltativi)	10
		Associazioni di agricoltori che aggregano produttori biologici per almeno l'1% della produzione certificata regionale	15
Riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla composizione delle filiere – F8 e F9 del programma	2	Proposta che riguarda prodotti agricoli trasformati	2
Riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali, quali le produzioni biologiche e le produzioni DOP/IGP, al fine di contribuire con maggiore efficacia a recuperare i margini di recupero di valore aggiunto conseguibili attraverso tali certificazioni emersi dall'analisi di contesto	10	Produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali (biologiche e/o DOP, IGP)	10
Maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità	17	Progetti che includono un numero > di 20 aziende aderenti a regimi di qualità	17

		Progetti che includono un numero > di 10 e < di 20 aziende aderenti a regimi di qualità	10
Adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera (*)	12	Progetto che comprende più del 50% di aziende che partecipano ad un PIF o filiere corte	12
Riferirsi ad un prodotto appartenente ad altri regimi di qualità	4	Produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti nazionali	4
		Produzioni appartenenti a regimi di qualità facoltativi	3

(*) **Questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche.**

14. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

14.1 Documentazione da produrre in fase di presentazione della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata:

- **Dichiarazione sostitutiva**, corredata da copia del relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato alle presenti disposizione (**Allegato 1-M.3.1.1-ammissibilità-impegni**), nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità – impegni – e altre dichiarazioni.
- **Copia dell'atto costitutivo/statuto**, delibera dell'atto di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti
- **Preventivo/i degli Organismi di certificazione e dei laboratori di Analisi**, per analisi non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito di richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione). I preventivi devono essere intestati all'associazione beneficiaria e riportare l'indicazione di ogni singolo produttore aderente identificato con indicazione di: denominazione; iscrizione alla CCIAA/partita IVA; sede legale/sede operativa cui la spesa è riferita.

Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute esclusivamente in Calabria.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

È necessario allegare:

- un preventivo, se l'organismo di certificazione è univocamente individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- tre preventivi in assenza di tale vincolo.

Nel caso di presentazione di più preventivi, se viene individuato come fornitore quello con il preventivo di importo maggiore sarà necessario motivare sinteticamente tale scelta.

I preventivi di spesa devono avere per oggetto i costi ammissibili di cui al paragrafo 9 e devono essere riferiti ai soggetti aderenti indicati nella domanda.

- **Elenco degli agricoltori in attività aderenti per cui si presenta la domanda di sostegno** con indicazione per ciascuno di essi della: Denominazione, iscrizione alla CCIAA, partita IVA, sede legale e sede operativa; data di avvio dell'attività agricola, con indicazione del regime di qualità ai quali si intende aderire o al quale si è già aderito, quantificazione della spesa preventivata per ciascuno, (**Allegato 2 - M.3.1.1- elenco-aderenti**).
- **Altra documentazione utile** per la valutazione dei criteri di selezione riportati nelle presenti Disposizioni Attuative, con specifico riferimento, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla quantità di produzione certificata o alla partecipazione del prodotto trasformato alla filiera.
- **Elenco riepilogativo** dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati, dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA" L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- Copia dei mandati conferiti dai soci, per la presentazione della domanda e specifica autorizzazione per la richiesta e la riscossione degli aiuti, per suo conto ed in suo favore.

15. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Luogo e data, _____

Il dichiarante/rappresentante legale



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 3.1.1.

SOMMARIO

<u>1.DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>3</u>
<u>Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno.....</u>	<u>3</u>
<u>ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>4</u>
<u>Istruttoria.....</u>	<u>4</u>
<u>Ricevibilità e Ammissibilità</u>	<u>5</u>
<u>VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....</u>	<u>5</u>
<u>CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.....</u>	<u>6</u>
<u>DOMANDA DI PAGAMENTO.....</u>	<u>7</u>
<u>Modalità di presentazione della domanda di pagamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Stato di avanzamento (sal).....</u>	<u>8</u>
<u>Saldo.....</u>	<u>9</u>
<u>NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO.....</u>	<u>11</u>
<u>DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....</u>	<u>13</u>
<u>TEMPI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>VARIAZIONI AL PROGETTO.....</u>	<u>13</u>
<u>Cambio beneficiario.....</u>	<u>14</u>
<u>Variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando.....</u>	<u>14</u>
<u>PROROGHE.....</u>	<u>15</u>
<u>CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>15</u>
<u>RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....</u>	<u>15</u>
<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....</u>	<u>15</u>
<u>Logo e slogan.....</u>	<u>17</u>
<u>INFORMATIVA ANTIMAFIA.....</u>	<u>17</u>
<u>MONITORAGGIO.....</u>	<u>17</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>17</u>

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulle singole Misure/Interventi secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato.

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando e, unitamente anche all'elenco riepilogativo dei documenti, dovrà essere caricata a sistema in un'unica cartella compressa formato zip posizionata all'interno delle seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI



DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” Il nome di ciascun documento ed il nome del file corrispondente dovranno recare la stessa denominazione riportata, sottolineata, nel bando – “*Documentazione richiesta*” - .

La ulteriore “documentazione utile” andrà posizionata, sempre in un’unica cartella compressa in formato zip, nell’apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All’esito del rilascio della domanda, la stessa, unitamente a tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle presenti disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali. Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema Sian.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte dell’Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l’elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall’Organismo Pagatore Arcea. L’eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all’indirizzo PEC del Settore competente.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Istruttoria

L’istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per ciascuna Misura e riportati nelle Disposizioni attuative. L’esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria attraverso istruttori appositamente nominati.

La Regione si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tali servizi.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall’art. 6, co 1, lett. b) della L. 241/90 e s.m.i.

Ricevibilità e Ammissibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla misura da parte dei beneficiari e la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata per come indicato nelle disposizioni attuative.

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando, in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi al progetto sulla base dei criteri di selezione previsti della Misura/Intervento.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria.

Il Dipartimento si pronuncerà sulle istanze di riesame nei successivi 30 giorni. In esito alla procedura di riesame, la graduatoria definitiva e l'elenco delle domande escluse saranno approvati con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it. e <http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php>. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata sulla base di quanto previsto nei "Criteri di selezione" dando priorità alle domande di sostegno presentate da donne e dal soggetto con l'età inferiore.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Intervento. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché alle verifiche ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alle "Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG" (art. 13); alle "Verifiche relative agli aiuti De Minimis" (art. 14) ed alle "Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero" (art. 15).

Le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, saranno, inoltre, subordinate all'esito delle verifiche dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture regionali dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, laddove pertinenti;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di avanzamento in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale l'investimento dovrà essere ultimato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 3.1.1

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni;
- tempistica prevista per l'invio all'Amministrazione, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo PEC del Settore competente entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

DOMANDA DI PAGAMENTO

Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti, compresi quelli relativi alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato ed a quelli collegati alla normativa nazionale antimafia e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 3.1.1

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.....Misura/e.....”*.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione dell'intervento, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa all'intervento ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

A ciascuna domanda di pagamento dovrà essere allegato l'elenco riepilogativo dei soci aderenti (mutuando il format Allegato 2 alle disposizioni attuative) per i quali si richiede il contributo, indicando, espressamente, la data ed il numero di adesione al regime di qualità di ciascun socio.

Le domande di pagamento, che dovranno essere presentate annualmente per come stabilito dalle disposizioni attuative, dovranno essere predisposte come domande di SAL.

L'ultima domanda di pagamento sarà una domanda di pagamento a saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- stato di avanzamento;
- saldo.

Stato di avanzamento (sal)

L'erogazione di stato di avanzamento viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco riepilogativo dei soci aderenti per i quali è presentata domanda di pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- d) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- elenco riepilogativo dei soci aderenti per i quali è presentata domanda di pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- d) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione deve essere presentata da parte del beneficiario entro la fine della quinta annualità decorrente da quella relativa alla presentazione della domanda di sostegno. Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese sostenute con quelle dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, tutti i controlli amministrativi, anche in situ, finalizzati a verificare la corretta realizzazione dell'intervento.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei suddetti controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.** In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- h) **Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.**
- i) **Il pagamento in contanti non è consentito**

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020. Misura/e.....". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Per le operazioni finanziate, il beneficiario, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale per i movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità delle spese si rimanda all'allegato documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è previsto specificamente nelle disposizioni attuative della misura/intervento.

VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario.
- variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;

- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando.

Le spese previste nella variazione al progetto potranno essere sostenute dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

L'amministrazione si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Cambio beneficiario

Dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici regionali verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti la Regione comunica, con raccomandata a mezzo Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

Variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando

Nel caso di variazione dell'elenco soci aderenti presentato in allegato alla domanda di sostegno, la richiesta di modifica dovrà essere accompagnata, qualora pertinente, dal nuovo mandato conferito all'associazione ed essere coerente con la durata quinquennale massima del progetto approvato.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

PROROGHE

Non è prevista la concessione di proroghe.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 3.1.1



- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie



Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

INFORMATIVA ANTIMAFIA

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 159/2011 procederà, previa richiesta al beneficiario di tutta la documentazione necessaria, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto inerente alla presentazione e gestione delle domande di sostegno e di pagamento e, in particolar modo, per le attività afferenti la tenuta e la logistica della documentazione di progetto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si riserva di stipulare specifico accordo con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) allo scopo di massimizzare il livello di efficacia dell'azione amministrativa su base territoriale. Informazioni e modalità procedurali relative a tali attività saranno prontamente comunicate a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito del programma.



Allegato 1 - M 3.1.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fisc. _____ nato/a a _____
_____ Prov. _____ il

e residente a _____ prov. _____ in via _____ n° _____,
tel _____ mobile _____ fax _____

Nella sua qualità di:

rappresentante legale dell'associazione di diritto privato (denominazione) _____

_____ natura giuridica _____ P.IVA _____

costituita con atto del _____

pec* _____* con sede in _____ Prov. _____

via _____ n. _____, iscritta alla CCIAA n. _____ e al n. REA _____

Allegato 1 -Disposizioni Attuative trattamento domanda di sostegno M 3.1.1

_____;

relativamente alla presentazione della domanda di sostegno a valere sulla **Misura 3.1.1**, consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000)

DICHIARA

Relativamente alle condizioni di ammissibilità:

- di avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall’intervento ed indicato nella domanda di aiuto;
- che tutti i soci per cui si richiede il sostegno sono “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013;
- che tutti i soci per cui si richiede il sostegno partecipano per la prima volta ai regimi di qualità sovvenzionati intesa come prima iscrizione dell’agricoltore al regime di qualità nei cinque anni, precedenti o successivi, consecutivi la presentazione della domanda di sostegno;
- di aver ricevuto, alla data di presentazione della domanda di sostegno, specifico mandato firmato da ogni agricoltore, indicato nell’Allegato 2 – Elenco aderenti, per la presentazione della domanda di sostegno e specifica autorizzazione per la richiesta e la riscossione degli aiuti, per suo conto ed in suo favore.

Relativamente agli impegni ed obblighi:

- adempiere annualmente alle procedure collegate all’adesione al regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) per conto ed in favore dei soggetti aderenti – agricoltori. Tale impegno deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine della durata dell’intervento, coincidente con il numero di anni per i quali si ha diritto al sostegno;
- non richiedere/ottenere, sempre per conto ed in favore dei medesimi associati, altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi oggetto del presente bando;
- ottemperare agli obblighi collegati al mandato conferito dai singoli associati per l’attuazione delle operazioni sovvenzionate;
- realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate;
- presentare la domanda di pagamento annualmente per ciascuno degli anni di impegno.
- realizzare gli interventi entro le tempistiche del progetto;
- mantenere i requisiti di accesso e dei requisiti che hanno dato origine al punteggio.
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l’accessibilità e l’applicazione pratica dell’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell’Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall’articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

Allegato 1 -Disposizioni Attuative trattamento domanda di sostegno M 3.1.1

- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Relativamente ad altre dichiarazioni

- di essere consapevole degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora successivi alla presentazione della domanda ancorché prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Calabria;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria positiva, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, la concessione del contributo sarà subordinata all'esito delle verifiche prevista dalla normativa antimafia;
- di essere a conoscenza degli obblighi di mantenimento dei criteri di selezione e priorità della Misura/intervento;
- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.lvo 06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

(Barrare la casella corrispondente)

- Che la produzione certificata dell'associazione è pari al ___% del totale della produzione certificata (Unionali, nazionali, facoltativi) regionale;
- Che l'associazione aggrega produttori biologici per almeno l'1% della produzione certificata regionale;
- Che la proposta di adesione a regimi di qualità riguarda prodotti trasformati.

Luogo e data, _____

Il dichiarante

*(L'indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente alla ditta/società)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).



REGIONE CALABRIA

Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



Prot.
40231 05 FEB. 2018

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari
Dirigente Settore 7
SEDE

Oggetto: *Parere di coerenza programmatica - Nota n. 39955 del 05/02/2018.*

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di parere sulla proposta di decreto avente per oggetto: "PSR Calabria 2014/2020 - Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 03. Intervento 3.1.1 "Sostegno ad Associazioni di Agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità" – Annualità 2018" con la presente si rilascia parere favorevole di coerenza programmatica.

Alessandro Zanfino
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



UNIONE EUROPEA

«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



REGIONE CALABRIA



AVVISO PUBBLICO

Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria 2014 – 2020

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.1.1.	Sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità
--------------------------	---

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.;
- Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ;
- Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ;
- Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- DM4280 08/05/2014 in attuazione dell'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
- Reg. Delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

- il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.
- D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

VISTI, altresì,

- La Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- La Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 607 dell'11 dicembre 2017, che ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'art. 16 del Regolamento 1305/2013. L'intervento 3.1.1 "Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità", concede aiuti alle associazioni di agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, con il loro coordinamento che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta

a uno dei regimi di qualità ammessi ed elencati all'art. 16 (1)(a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.1.1. – Sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle “Disposizioni Procedurali” allegate, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico per formarne parte integrante e sostanziale.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 3	3.1.1	2018	800.000

5) SCADENZA

In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:

- ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **26 marzo 2018**;
- ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- ✓ unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

Allegato 1 - M 3.1.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ cod. fisc. _____ nato/a a _____
_____ Prov. _____ il

e residente a _____ prov. _____ in via _____ n° _____,
tel _____ mobile _____ fax _____

Nella sua qualità di:

rappresentante legale dell'associazione di diritto privato (denominazione) _____

_____ natura giuridica _____ P.IVA _____

costituita con atto del _____

pec* _____* con sede in _____ Prov. _____

via _____ n. _____, iscritta alla CCIAA n. _____ e al n. REA _____

Allegato 1 -Disposizioni Attuative trattamento domanda di sostegno M 3.1.1

_____;

relativamente alla presentazione della domanda di sostegno a valere sulla **Misura 3.1.1**, consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000)

DICHIARA

Relativamente alle condizioni di ammissibilità:

- di avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall’intervento ed indicato nella domanda di aiuto;
- che tutti i soci per cui si richiede il sostegno sono “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013;
- che tutti i soci per cui si richiede il sostegno partecipano per la prima volta ai regimi di qualità sovvenzionati intesa come prima iscrizione dell’agricoltore al regime di qualità nei cinque anni, precedenti o successivi, consecutivi la presentazione della domanda di sostegno;
- di aver ricevuto, alla data di presentazione della domanda di sostegno, specifico mandato firmato da ogni agricoltore, indicato nell’Allegato 2 – Elenco aderenti, per la presentazione della domanda di sostegno e specifica autorizzazione per la richiesta e la riscossione degli aiuti, per suo conto ed in suo favore.

Relativamente agli impegni ed obblighi:

- adempiere annualmente alle procedure collegate all’adesione al regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) per conto ed in favore dei soggetti aderenti – agricoltori. Tale impegno deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine della durata dell’intervento, coincidente con il numero di anni per i quali si ha diritto al sostegno;
- non richiedere/ottenere, sempre per conto ed in favore dei medesimi associati, altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi oggetto del presente bando;
- ottemperare agli obblighi collegati al mandato conferito dai singoli associati per l’attuazione delle operazioni sovvenzionate;
- realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate;
- presentare la domanda di pagamento annualmente per ciascuno degli anni di impegno.
- realizzare gli interventi entro le tempistiche del progetto;
- mantenere i requisiti di accesso e dei requisiti che hanno dato origine al punteggio.
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l’accessibilità e l’applicazione pratica dell’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell’Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall’articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

Allegato 1 -Disposizioni Attuative trattamento domanda di sostegno M 3.1.1

- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Relativamente ad altre dichiarazioni

- di essere consapevole degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora successivi alla presentazione della domanda ancorché prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Calabria;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria positiva, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, la concessione del contributo sarà subordinata all'esito delle verifiche prevista dalla normativa antimafia;
- di essere a conoscenza degli obblighi di mantenimento dei criteri di selezione e priorità della Misura/intervento;
- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.lvo 06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

(Barrare la casella corrispondente)

- Che la produzione certificata dell'associazione è pari al ___% del totale della produzione certificata (Unionali, nazionali, facoltativi) regionale;
- Che l'associazione aggrega produttori biologici per almeno l'1% della produzione certificata regionale;
- Che la proposta di adesione a regimi di qualità riguarda prodotti trasformati.

Luogo e data, _____

Il dichiarante

*(L'indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente alla ditta/società)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

Luogo e data, _____

Il dichiarante/rappresentante legale

**Programma di Sviluppo Rurale
della regione Calabria 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.1.1.

Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

Base normativa	Art. 16 regolamento (UE) n. 1305/2013
Focus Area	3 A
Finalità	Sostegno all'adozione dei regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale
Beneficiari	Associazioni di agricoltori
Dotazione finanziaria assegnata	Dotazione finanziaria € 800.000,00
Annualità	2018
Responsabile del Procedimento	Dirigente di Settore n. 7, Dott. Domenico Modaffari
Contatti	0961/854031 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

SOMMARIO

1. BASE GIURIDICA

Art.16 Reg. UE 1305/2013.

2. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 3.1.1.

La misura 3.1, attraverso l'intervento 3.1.1 "Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità", concede aiuti alle associazioni di agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, con il loro coordinamento che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta a uno dei regimi di qualità ammessi ed elencati all'art. 16 (1)(a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013.

Nell'ambito della strategia di azione prefigurata, l'intervento, contribuisce:

- direttamente agli obiettivi della focus area 3A in quanto sostiene l'adozione di regimi di certificazione dei prodotti di qualità;
- indirettamente alla creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in quanto favorisce un migliore posizionamento delle produzioni sui mercati interni e promuove la conoscenza della qualità e sostenibilità delle produzioni certificate in particolare di quelle biologiche regionali;
- nonché agli obiettivi trasversali clima e ambiente, in quanto, esercitando la diffusione di regimi di qualità certificata e la diffusione di sistemi di certificazione di prodotto, si ottiene una riduzione di emissioni climalteranti ed un assorbimento di CO2 migliorando la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è concesso per attività riguardanti prodotti di qualità ottenuti sul territorio della Regione Calabria.

4. DETTAGLIO DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede la concessione di un sostegno annuale alle associazioni di agricoltori che agiscano per conto ed a favore di propri singoli associati che partecipino per la prima volta a regimi di qualità e siano "agricoltori in attività".

La partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità sovvenzionati è intesa come prima iscrizione dell'agricoltore al regime di qualità nei cinque anni consecutivi, precedenti o successivi, la presentazione della domanda di sostegno.

5. BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno:

- a. Associazioni di agricoltori che agiscono per conto ed a favore di propri singoli agricoltori in attività associati che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità elencati all'art. 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per associazioni di agricoltori si intendono le associazioni che raggruppino, ancorché in forma non esclusiva, “agricoltori in attività” che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ad esempio:

- consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari;
- consorzi di tutela delle DOP e IGP;
- consorzi tra consorzi di tutela di cui alla lettera a) o tra consorzi di tutela di cui alla lettera b);
- consorzi tra imprese agricole;
- associazioni di produttori agricoli;
- organizzazioni di produttori (OP);
- associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);
- cooperative agricole.

L'associazione di agricoltori beneficiaria del sostegno assumerà la responsabilità del progetto, in quanto agirà per conto ed a favore dei singoli agricoltori associati e, in caso di positiva selezione, rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione. Assumerà, pertanto, gli obblighi/impegni collegati alla concessione del sostegno oltre che la responsabilità finanziaria dell'intero progetto. Conseguentemente, in quanto responsabile finanziario del progetto, provvederà alla rendicontazione delle spese.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROPONENTI

Le associazioni di agricoltori, proponenti la domanda di sostegno, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all'art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013 che, singolarmente, partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall'intervento. La partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità sovvenzionati è intesa come prima iscrizione dell'agricoltore al regime di qualità nei cinque anni consecutivi, precedenti o successivi, la presentazione della domanda di sostegno. Qualora la prima partecipazione del singolo socio sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno (da parte dell'associazione), la durata massima di cinque anni del sostegno concesso (per ogni singolo socio) a titolo di incentivo viene ridotta per il numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno
-
- presentare domanda di sostegno per conto ed in favore dei propri soci che risultino agricoltori in attività ai sensi all'art. 9 del Reg.(UE) 1307/2013;
-
- richiedere il sostegno per l'adesione ad uno dei seguenti regimi di qualità:
 - **regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali:**
 - DOP/IGP/STG/prodotto di montagna; registrati nello specifico registro dell'Unione (Reg.1151/2012 e relativo regolamento delegato 665/2014);
 - Produzione biologica, prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;
 - Indicazione geografica delle bevande spiritose (Reg. (CE) 110/2008)

- IG, Indicazioni geografiche delle bevande spiritose, prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) 251/2014;
- Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo (parte II, Titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 1308/2013.
- **regime di qualità nazionale riconosciuto** nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013 quali:
 - Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
 - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»
 - **regimi facoltativi ammissibili** di certificazione dei prodotti agricoli, quali:
 - certificazioni volontarie di prodotto: BRC, IFS, GLOBALGAP;
 - Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

L'ammissibilità dei su citati regimi facoltativi è condizionata all'approvazione, da parte della Commissione Europea, della proposta di modifica del PSR attualmente in fase di negoziazione con i Servizi della Commissione.

Non è ammissibile il sostegno relativo a imprese per le quali l'iscrizione al sistema di controllo o il rilascio del documento giustificativo che attesta che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario, sia avvenuta oltre i cinque anni precedenti la presentazione della prima domanda di sostegno.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 2014/C 249/01).

7. DURATA DELL'INTERVENTO

La durata massima dell'intervento è fissata in 5 annualità decorrenti da quella relativa alla presentazione della domanda di sostegno.

8. COSTI AMMISSIBILI

Sono considerati costi ammissibili i "costi fissi" occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione dei partecipanti all'associazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Per costi fissi si intendono:

Disposizioni attuative domande di sostegno Intervento 3.1.1

- spese di iscrizione al regime di qualità;
- spese per il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
- costi per i controlli intesi a verificare il rispetto dei relativi disciplinari.

Si precisa che:

- le spese devono riguardare esclusivamente l'iscrizione e la partecipazione al regime di qualità dei soggetti aderenti;
- le spese sono riconosciute massimo per un periodo massimo di 5 anni consecutivi. Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili solo una volta. Si precisa che in caso di partecipazione al regime antecedente alla domanda di sostegno, le spese ammesse ad incentivo sono quelle relative alle lettere b) e c) e la durata massima di cinque anni del sostegno concesso a titolo di incentivo viene ridotta del numero di anni trascorsi tra la partecipazione iniziale a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno a valere sul presente avviso da parte dell'associazione.
- i controlli analitici di cui alla lettera c) devono essere eseguiti da laboratori di analisi conformi a quanto specificato nei documenti di riferimento del regime di qualità interessato (regolamento di certificazione, piano dei controlli, tariffario, ecc.).

Non sono, comunque, ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate al di fuori dal territorio della Regione Calabria, anche se addebitati a imprese con sede legale in Regione Calabria.

Non sono altresì ammessi costi sostenuti per conto ed in favore di soggetti diversi da quelli elencati nell'Allegato 2 alle presenti Disposizioni Attuative, salvo preventiva presentazione di variazione al progetto ed a seguito di formale approvazione della variante dagli uffici regionali. La richiesta di modifica dovrà essere accompagnata dal mandato conferito dal nuovo soggetto all'associazione ed essere coerente con la durata quinquennale massima del progetto approvato.

Non è ammissibile a contributo l'IVA.

Si chiarisce che non sono ammissibili costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle "Disposizioni Procedurali" esplicative a corredo.

9. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Costituiscono impegni ed obblighi che il beneficiario deve assumere:

- adempiere annualmente alle procedure collegate all'adesione al regime di qualità (per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda) per conto ed in favore dei soggetti aderenti – agricoltori. Tale impegno deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine della durata dell'intervento, coincidente con il numero di anni per i quali si ha diritto al sostegno;

- non richiedere/ottenere, sempre per conto ed in favore dei medesimi associati, altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi oggetto del presente bando;
- ottemperare agli obblighi collegati al mandato conferito dai singoli associati per l'attuazione delle operazioni sovvenzionate;
- realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate;
- presentare la domanda di pagamento annualmente per ciascuno degli anni di impegno;
- realizzare gli interventi entro le tempistiche del progetto;
- mantenere i requisiti di accesso e dei requisiti che hanno dato origine al punteggio.
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dall'associazione in favore dei soci agricoltori aderenti per le rispettive partecipazioni ai regimi di qualità e devono corrispondere, coerentemente con i preventivi presentati, a "pagamenti effettuati" per conto di tali soci. I pagamenti dovranno essere comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente e, regolarmente tracciati da parte dell'associazione beneficiaria.

11. COMPLEMENTAREITA' E DEMARCAZIONE

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

12. TIPO DI SOSTEGNO E PERCENTUALI DI AIUTO

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Il sostegno alle spese per l'iscrizione al regime di qualità è concesso per una sola volta per lo stesso regime e solo nel caso di iscrizione successiva alla presentazione della domanda di sostegno.

Disposizioni attuative domande di sostegno Intervento 3.1.1

Poiché l'incentivo è concesso sotto forma di pagamento annuale, il beneficiario dovrà presentare, la domanda di pagamento per ogni anno per il quale si ha diritto a chiedere il contributo.

Per l'intervento oggetto delle presenti disposizioni attuative non sono previste anticipazioni.

13. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento del PSR Calabria 2014-2020. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti, raggiungibili con il concorso minimo di due criteri, (escluso il criterio "Adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera").

Massimo 60 punti

Corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata	15	Associazioni di agricoltori che aggregano più del 10% del totale della produzione certificata (Unionali, nazionali, facoltativi)	15
		Associazioni di agricoltori che aggregano fra il 5% e il 10% del totale della produzione certificata (Unionali, nazionali e facoltativi)	10
		Associazioni di agricoltori che aggregano produttori biologici per almeno l'1% della produzione certificata regionale	15
Riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla composizione delle filiere – F8 e F9 del programma	2	Proposta che riguarda prodotti agricoli trasformati	2
Riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali, quali le produzioni biologiche e le produzioni DOP/IGP, al fine di contribuire con maggiore efficacia a recuperare i margini di recupero di valore aggiunto conseguibili attraverso tali certificazioni emersi dall'analisi di contesto	10	Produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali (biologiche e/o DOP, IGP)	10
Maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità	17	Progetti che includono un numero > di 20 aziende aderenti a regimi di qualità	17

		Progetti che includono un numero > di 10 e < di 20 aziende aderenti a regimi di qualità	10
Adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera (*)	12	Progetto che comprende più del 50% di aziende che partecipano ad un PIF o filiere corte	12
Riferirsi ad un prodotto appartenente ad altri regimi di qualità	4	Produzioni appartenenti a regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti nazionali	4
		Produzioni appartenenti a regimi di qualità facoltativi	3

(*) **Questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche.**

14. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

14.1 Documentazione da produrre in fase di presentazione della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata:

- **Dichiarazione sostitutiva**, corredata da copia del relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato alle presenti disposizione (**Allegato 1-M.3.1.1-ammissibilità-impegni**), nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità – impegni – e altre dichiarazioni.
- **Copia dell'atto costitutivo/statuto**, delibera dell'atto di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti
- **Preventivo/i degli Organismi di certificazione e dei laboratori di Analisi**, per analisi non comprese nei controlli obbligatori inseriti nei piani di controllo (a seguito di richiesta ufficiale dell'organismo di certificazione). I preventivi devono essere intestati all'associazione beneficiaria e riportare l'indicazione di ogni singolo produttore aderente identificato con indicazione di: denominazione; iscrizione alla CCIAA/partita IVA; sede legale/sede operativa cui la spesa è riferita.

Nel caso in cui la domanda riguardi imprese con sede legale, sedi operative, terreni e/o siti di preparazione/trasformazione posti in altre Regioni, il preventivo deve definire le cifre riferite alle produzioni ottenute esclusivamente in Calabria.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per impresa agricola per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

È necessario allegare:

- un preventivo, se l'organismo di certificazione è univocamente individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- tre preventivi in assenza di tale vincolo.

Nel caso di presentazione di più preventivi, se viene individuato come fornitore quello con il preventivo di importo maggiore sarà necessario motivare sinteticamente tale scelta.

I preventivi di spesa devono avere per oggetto i costi ammissibili di cui al paragrafo 9 e devono essere riferiti ai soggetti aderenti indicati nella domanda.

- **Elenco degli agricoltori in attività aderenti per cui si presenta la domanda di sostegno** con indicazione per ciascuno di essi della: Denominazione, iscrizione alla CCIAA, partita IVA, sede legale e sede operativa; data di avvio dell'attività agricola, con indicazione del regime di qualità ai quali si intende aderire o al quale si è già aderito, quantificazione della spesa preventivata per ciascuno, (**Allegato 2 - M.3.1.1- elenco-aderenti**).
- **Altra documentazione utile** per la valutazione dei criteri di selezione riportati nelle presenti Disposizioni Attuative, con specifico riferimento, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, alla quantità di produzione certificata o alla partecipazione del prodotto trasformato alla filiera.
- **Elenco riepilogativo** dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati, dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA" L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- Copia dei mandati conferiti dai soci, per la presentazione della domanda e specifica autorizzazione per la richiesta e la riscossione degli aiuti, per suo conto ed in suo favore.

15. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 3.1.1.

SOMMARIO

<u>1.DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>3</u>
<u>Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno.....</u>	<u>3</u>
<u>ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>4</u>
<u>Istruttoria.....</u>	<u>4</u>
<u>Ricevibilità e Ammissibilità</u>	<u>5</u>
<u>VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....</u>	<u>5</u>
<u>CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.....</u>	<u>6</u>
<u>DOMANDA DI PAGAMENTO.....</u>	<u>7</u>
<u>Modalità di presentazione della domanda di pagamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Stato di avanzamento (sal).....</u>	<u>8</u>
<u>Saldo.....</u>	<u>9</u>
<u>NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO.....</u>	<u>11</u>
<u>DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....</u>	<u>13</u>
<u>TEMPI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>VARIAZIONI AL PROGETTO.....</u>	<u>13</u>
<u>Cambio beneficiario.....</u>	<u>14</u>
<u>Variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando.....</u>	<u>14</u>
<u>PROROGHE.....</u>	<u>15</u>
<u>CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>15</u>
<u>RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....</u>	<u>15</u>
<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....</u>	<u>15</u>
<u>Logo e slogan.....</u>	<u>17</u>
<u>INFORMATIVA ANTIMAFIA.....</u>	<u>17</u>
<u>MONITORAGGIO.....</u>	<u>17</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>17</u>

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulle singole Misure/Interventi secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato.

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando e, unitamente anche all'elenco riepilogativo dei documenti, dovrà essere caricata a sistema in un'unica cartella compressa formato zip posizionata all'interno delle seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI



DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” Il nome di ciascun documento ed il nome del file corrispondente dovranno recare la stessa denominazione riportata, sottolineata, nel bando – “*Documentazione richiesta*” - .

La ulteriore “documentazione utile” andrà posizionata, sempre in un’unica cartella compressa in formato zip, nell’apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All’esito del rilascio della domanda, la stessa, unitamente a tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle presenti disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali. Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema Sian.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte dell’Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l’elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall’Organismo Pagatore Arcea. L’eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all’indirizzo PEC del Settore competente.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Istruttoria

L’istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per ciascuna Misura e riportati nelle Disposizioni attuative. L’esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria attraverso istruttori appositamente nominati.

La Regione si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tali servizi.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall’art. 6, co 1, lett. b) della L. 241/90 e s.m.i.

Ricevibilità e Ammissibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla misura da parte dei beneficiari e la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata per come indicato nelle disposizioni attuative.

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando, in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi al progetto sulla base dei criteri di selezione previsti della Misura/Intervento.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà la graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria.

Il Dipartimento si pronuncerà sulle istanze di riesame nei successivi 30 giorni. In esito alla procedura di riesame, la graduatoria definitiva e l'elenco delle domande escluse saranno approvati con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it. e <http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/index.php>. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata sulla base di quanto previsto nei "Criteri di selezione" dando priorità alle domande di sostegno presentate da donne e dal soggetto con l'età inferiore.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Intervento. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché alle verifiche ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alle "Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG" (art. 13); alle "Verifiche relative agli aiuti De Minimis" (art. 14) ed alle "Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero" (art. 15).

Le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, saranno, inoltre, subordinate all'esito delle verifiche dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture regionali dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, laddove pertinenti;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di avanzamento in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale l'investimento dovrà essere ultimato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 3.1.1

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni;
- tempistica prevista per l'invio all'Amministrazione, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo PEC del Settore competente entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

DOMANDA DI PAGAMENTO

Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti, compresi quelli relativi alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato ed a quelli collegati alla normativa nazionale antimafia e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 3.1.1

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura *“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.....Misura/e.....”*.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione dell'intervento, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa all'intervento ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

A ciascuna domanda di pagamento dovrà essere allegato l'elenco riepilogativo dei soci aderenti (mutuando il format Allegato 2 alle disposizioni attuative) per i quali si richiede il contributo, indicando, espressamente, la data ed il numero di adesione al regime di qualità di ciascun socio.

Le domande di pagamento, che dovranno essere presentate annualmente per come stabilito dalle disposizioni attuative, dovranno essere predisposte come domande di SAL.

L'ultima domanda di pagamento sarà una domanda di pagamento a saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- stato di avanzamento;
- saldo.

Stato di avanzamento (sal)

L'erogazione di stato di avanzamento viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata dalla seguente documentazione:

- elenco riepilogativo dei soci aderenti per i quali è presentata domanda di pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- d) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- elenco riepilogativo dei soci aderenti per i quali è presentata domanda di pagamento;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- ogni altra documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento ovvero ritenuta utile ai fini della rendicontazione.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- d) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione deve essere presentata da parte del beneficiario entro la fine della quinta annualità decorrente da quella relativa alla presentazione della domanda di sostegno. Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità delle attività realizzate con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese sostenute con quelle dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, tutti i controlli amministrativi, anche in situ, finalizzati a verificare la corretta realizzazione dell'intervento.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei suddetti controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.** In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
- h) **Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.**
- i) **Il pagamento in contanti non è consentito**

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020. Misura/e.....". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Per le operazioni finanziate, il beneficiario, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale per i movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità delle spese si rimanda all'allegato documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è previsto specificamente nelle disposizioni attuative della misura/intervento.

VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario.
- variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;

- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando.

Le spese previste nella variazione al progetto potranno essere sostenute dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

L'amministrazione si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Cambio beneficiario

Dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici regionali verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti la Regione comunica, con raccomandata a mezzo Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

Variazione dell'elenco soci aderenti di cui all'allegato 2 del bando

Nel caso di variazione dell'elenco soci aderenti presentato in allegato alla domanda di sostegno, la richiesta di modifica dovrà essere accompagnata, qualora pertinente, dal nuovo mandato conferito all'associazione ed essere coerente con la durata quinquennale massima del progetto approvato.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

PROROGHE

Non è prevista la concessione di proroghe.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 3.1.1



- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie



Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

INFORMATIVA ANTIMAFIA

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 159/2011 procederà, previa richiesta al beneficiario di tutta la documentazione necessaria, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto inerente alla presentazione e gestione delle domande di sostegno e di pagamento e, in particolar modo, per le attività afferenti la tenuta e la logistica della documentazione di progetto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si riserva di stipulare specifico accordo con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) allo scopo di massimizzare il livello di efficacia dell'azione amministrativa su base territoriale. Informazioni e modalità procedurali relative a tali attività saranno prontamente comunicate a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito del programma.





UNIONE EUROPEA

«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



REGIONE CALABRIA



AVVISO PUBBLICO

Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria 2014 – 2020

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.1.1.	Sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità
--------------------------	---

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.;
- Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ;
- Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ;
- Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- DM4280 08/05/2014 in attuazione dell'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
- Reg. Delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

- il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.
- D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

VISTI, altresì,

- La Decisione C (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione C (2017) 7520 final del 10 novembre 2017 - CCI: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- La Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 607 dell'11 dicembre 2017, che ha preso atto della Decisione C (2017) 7520 final della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a migliorare la conoscenza ed il posizionamento sui mercati delle produzioni certificate che rientrano tra quelle espressamente indicate all'art. 16 del Regolamento 1305/2013. L'intervento 3.1.1 "Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità", concede aiuti alle associazioni di agricoltori che operano nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e, con il loro coordinamento che agiscono a favore e per conto dei propri agricoltori associati che partecipano per la prima volta

a uno dei regimi di qualità ammessi ed elencati all'art. 16 (1)(a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.1.1. – Sostegno ad associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle “Disposizioni Procedurali” allegate, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico per formarne parte integrante e sostanziale.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per la Misura sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 3	3.1.1	2018	800.000

5) SCADENZA

In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:

- ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **26 marzo 2018**;
- ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- ✓ unitamente alla presentazione telematica ed entro il medesimo termine su indicato, le domande di sostegno, così come restituite dal SIAN e corredate dalla documentazione richiesta dal bando, dovranno, inoltre, pervenire via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it . Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema.

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.